



Pubblicazione del Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione - SNA
Numero 82 del 21 dicembre 2015

news news news news news news news news news news news news news news news

IL CCNL SNA 2014 E' INATTACCABILE. L'ILLUSTRE PARERE DEL GIUSLAVORISTA PIETRO ICHINO CONFERMA LE TESI DI SNA



E' pervenuto in questi giorni un autorevole parere pro veritate sulla legittimità del Ccnl Sna 2014. E' quello del Prof. Avv. Pietro Ichino, figura di primissimo piano nel mondo della giurisprudenza del lavoro. Un parere pesante, che àncora saldamente il Contratto di lavoro sottoscritto da Sna e Confsal, rendendo vano ogni ulteriore tentativo di delegittimazione da parte dei suoi detrattori.

Tutti e sei i quesiti posti da Sna hanno ottenuto una risposta che conferma le tesi sostenute fin dal principio.

E' un contratto legittimo e liberamente applicabile in quanto "contratto collettivo nazionale di diritto comune".

Gli agenti iscritti a Sna non hanno alcun vincolo di applicazione di contratti diversi da quello sottoscritto dalla propria associazione. La maggiore o minore rappresentatività dell'associazione firmataria non è rilevante ai fini della determinazione del campo di applicazione del contratto, perché vale il fatto che chi lo applica sia iscritto a quell'associazione.

Essendo praticamente impossibile stabilire se sia comparativamente più significativa la rappresentatività della Triplice o quella di Confsal, dato il quasi nullo tasso di sindacalizzazione del settore, un giudice che dovesse trovarsi a valutare la congruità della "giusta retribuzione", come previsto dall'art. 36 della Costituzione, dovrebbe farlo in relazione alla rappresentatività comparativamente più significativa della sola parte datoriale, posta la difficoltà a trovare altri contratti che, per marcata analogia strutturale, possano essere utili allo scopo. Inoltre, essendo il Ccnl Sna di gran lunga il più applicato del settore, il giudice non dovrebbe evitare di far riferimento a quello che, di fatto, è il trattamento standard del settore.

Per le stesse ragioni, il contratto fungerebbe da riferimento anche ai fini

della determinazione della congruità della base di calcolo per la contribuzione previdenziale.

L'ultimo quesito riguardava i criteri che consentano di individuare se l'applicazione del Ccnl Sna 2014 possa compromettere il diritto di chi lo applica a fruire dei benefici previsti dall'art. 36 dello Statuto dei Lavoratori. Anche in questo caso nessun problema, tanto più che qui la norma fa riferimento esplicito alla maggiore rappresentatività comparativa dell'associazione datoriale firmataria del contratto. Il Presidente Sna Claudio Demozzi ha auspicato che la disponibilità di questo illustre parere "possa rasserenare quei colleghi che ancora dovessero nutrire qualche dubbio sull'opportunità di applicare, immediatamente, il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Sna 2014".

In calce alla newsletter è scaricabile il parere pro veritate. Per il profilo e gli scritti del Prov. Ichino, rimandiamo alla pagina a lui dedicata su Wikipedia ([qui](#)).

Hai ricevuto questo messaggio perché hai espresso interesse a ricevere aggiornamenti e notiziari. Se il messaggio non viene visualizzato correttamente fai clic [qui](#). Per essere sicuro che le nostre e-mail arrivino nella casella di posta in arrivo e non nella cartella di spamming, è sufficiente aggiungere newsletter@snaservice.it alla rubrica indirizzi o all'elenco dei mittenti attendibili. Privacy: ai sensi di legge si informa che i dati personali gestiti dal Sindacato Nazionale Agenti di assicurazione sono trattati nel rispetto della normativa e potranno essere esercitati i diritti previsti dall'art. 7 del D.Lgs 196. Per non ricevere più questa comunicazione è possibile scrivere una mail a sna@snaservice.it con oggetto cancellami.